Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 114° — Numero 41**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - **Mercoledì, 14 febbraio 1973** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1972.

Ripartizione, per l'anno 1973, del fondo comune previsto dalla legge 16 maggio 1970, n. 281, fra le regioni a statuto ordinario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 1, ultimo comma, della citata legge n. 281 il quale attribuisce alle regioni quote del gettito di alcuni tributi erariali mediante la costituzione di apposito fondo comune;

Visto l'art. 8, primo e secondo comma, della stessa legge n. 281 che determina le quote dei tributi anzidetti stabilendone la commisurazione all'ammontare complessivo dei versamenti in conto competenza e residui, relativi al territorio delle regioni a statuto ordinario ed affluiti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nel penultimo anno finanziario antecedente a quello di devoluzione, al netto dei rimborsi per qualsiasi causa effettuati nel medesimo anno;

Visto l'art. 8, quinto comma, della ripetuta legge n. 281, il quale dispone che detto fondo comune è ripartito tra le regioni a statuto ordinario con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con quello per le finanze nel modo seguente:

A) per sei decimi, in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascuna regione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione;

B) per un decimo in proporzione diretta alla superficie di ciascuna regione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione;

C) per i tre decimi, tra le Regioni, in base ai seguenti requisiti:

a) tasso di emigrazione al di fuori del territorio regionale, relativo al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica;

b) grado di disoccupazione, relativo al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dal numero degli iscritti nelle liste di collocamento appartenenti alla 1ª e 2ª classe, secondo i dati ufficiali rilevati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) carico pro-capite dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo posta in riscossione mediante ruoli nel penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dai dati ufficiali del Ministero delle finanze;

Visto il successivo 6° comma del medesimo art. 8 il quale stabilisce che la determinazione delle somme spettanti alle regioni sui 3 decimi del fondo è fatta in ragione diretta della popolazione residente, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica, relativa al penultimo anno antecedente a quello della ripartizione, nonchè in base alla somma dei punteggi assegnati a ciascun requisito nella tabella annessa alla legge n. 281;

Considerato che l'ammontare del fondo comune, determinato sulla base dei criteri sopraindicati, ascende per l'anno 1973 a L. 564.646.300.000.

Visti gli uniti prospetti A, B e C recanti la determinazione, per l'anno 1973, secondo la tabella dei coefficienti allegata alla suddetta legge n. 281, del punteggio spettante a ciascuna regione in relazione rispettivamente ai requisiti del tasso di emigrazione, del grado di disoccupazione e del carico tributario.

Visto l'unito prospetto D relativo alla ripartizione fra le regioni dei 3/10 del fondo comune in ragione diretta della popolazione residente relativa all'anno 1971 — penultimo antecedente al 1973 in base alla somma dei punteggi anzidetti;

Visto l'unito prospetto E dal quale risulta la ripartizione fra le singole regioni dell'intero fondo comune stabilito per l'anno 1973 nell'importo suindicato di L. 564.646.300.000;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli uniti prospetti A, B, C, D ed E — richiamati nelle premesse — che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

La ripartizione fra le regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, dell'ammontare complessivo di L. 564.646.300.000 del fondo comune relativo all'anno 1973 resta determinata come segue:

Piemonte	49.397.969.379
Lombardia	78.973.843.930
Veneto	44.539.682.626
Liguria	19.309.222.541
Emilia-Romagna	47.257.453.867
Toscana	39.443.980.083
Umbria	11.392.621.467
Marche	17.190.239.321
Lazio	44.551.619.578
Abruzzi	19.367.831.739
Molise	6.055.350.029
Campania	75.910.633.998
Puglia	60.046.953.351
Basilicata	12.515.648.520
Calabria	38.693.249.571
Totale	564.646.300.000

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1972

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per le finanze
VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1972
Registro n. 47 Tesoro, foglio n. 220

PROSPETTO *A*

Determinazione, per l'anno 1973, dei punteggi spettanti alle regioni a statuto ordinario in base al requisito del tasso di emigrazione.

	Tasso di emigrazione anno 1971 (1)	Rapporto tra il tasso di emigrazione di ciascuna regione e quello medio delle regioni a statuto ordinario	Punteggio
Piemonte	13,05	1,020	1
Lombardia	8,69	0,679	0
Veneto	8,87	0,693	0
Liguria	12,69	0,992	1
Emilia-Romagna	8,02	0,627	0
Toscana	7,18	0,561	0
Umbria	12,81	1,001	1
Marche	11,46	0,896	1
Lazio	9,97	0,779	0
Abruzzi	20,99	1,641	2
Molise	29,53	2,309	2
Campania	16,54	1,293	1
Puglia	21,53	1,683	2
Basilicata	30,74	2,403	2
Calabria	26,60	2,080	2
Tasso medio regioni a statuto ordinario	12,79	1,000	

(1) Dati ufficiali comunicati dall'Istituto centrale di statistica.

PROSPETTO *B*

Determinazione, per l'anno 1973, dei punteggi spettanti alle regioni a statuto ordinario in base al requisito del grado di disoccupazione

	Iscritti nelle liste di collocamento di 1ª e 2ª classe per l'anno 1971 (1)	Popolazione censita al 24-10-1971	Grado di disoccupazione anno 1971	Rapporto tra il grado di disoccupazione di ciascuna regione e quello medio delle regioni a statuto ordinario	Punteggio
	—	—	—	—	—
Piemonte	30.547	4.434.802	0,00689	0,381	0
Lombardia	67.291	8.526.718	0,00789	0,436	0
Veneto	59.983	4.109.787	0,01459	0,807	0
Liguria	14.896	1.848.539	0,00806	0,446	0
Emilia-Romagna	80.834	3.841.103	0,02104	1,164	1
Toscana	38.871	3.470.915	0,01120	0,619	0
Umbria	18.562	772.601	0,02402	1,328	1
Marche	24.143	1.359.063	0,01776	0,982	0
Lazio	61.789	4.702.093	0,01314	0,727	0
Abruzzi	27.446	1.163.334	0,02359	1,305	1
Molise	8.288	319.629	0,02593	1,434	1
Campania	195.782	5.054.822	0,03873	2,142	3
Puglia	120.127	3.562.377	0,03372	1,865	2
Basilicata	22.539	602.389	0,03742	2,070	3
Calabria .	55.968	1.962.899	0,02851	1.577	2
Totale regioni .	827.066	45.731.071	0,01808	1,000	

(1) Dati ufficiali comunicati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

PROSPETTO *C*

Determinazione, per l'anno 1973, dei punteggi spettanti alle regioni a statuto ordinario in base al requisito del carico pro-capite dell'imposta complementare progressiva sul reddito

	Totale del carico del ruolo per l'anno 1971 (1)	Popolazione censita al 24-10-1971	Carico pro-capite anno 1971	Rapporto tra il carico tributario medio pro capite delle regioni a statuto ordinario e quello pro-capite di ciascuna regione	Punteggio
	—	—	—	—	—
Piemonte	50.477.094.000	4.434.802	11.382	0,8065	1
Lombardia	114.787.910.000	8.526.718	13.462	0,6819	1
Veneto	32.315.218.000	4.109.787	7.863	1,1675	2
Liguria	26.684.697.000	1.848.539	14.435	0,6359	1
Emilia-Romagna	34.510.704.000	3.841.103	8.984	1,0218	2
Toscana	30.060.576.000	3.470.915	8.661	1,0599	2
Umbria	4.631.733.000	772.601	5.995	1,5313	2
Marche	8.544.514.000	1.359.063	6.287	1,4601	2
Lazio	66.041.443.000	4.702.093	14.045	0,6536	1
Abruzzi	4.492.947.000	1.163.334	3.862	2,3770	3
Molise	883.331.000	319.629	2.764	3,3213	4
Campania	24.479.099.000	5.054.822	4.843	1,8955	2
Puglia	15.094.775.000	3.562.377	4.237	2,1666	3
Basilicata	2.331.581.000	602.389	3.870	2,3721	3
Calabria .	4.470.261.000	1.962.899	2.277	4,0316	5
Totale regioni . .	419.805.883.000	45.731.071	9.180	1,0000	

(1) Dati ufficiali comunicati dal Ministero delle finanze.

PROSPETTO *D*

Ripartizione fra le regioni a statuto ordinario, per l'anno 1973, dei 3/10 del fondo comune in ragione diretta della popolazione residente al 31 dicembre 1971 e in base alla somma dei punteggi assegnati a ciascuna regione come dai prospetti A, B e C.

	Popolazione residente al 31-12-1971 (Pi)	Somma dei punteggi f (Ci)	Prodotto della popolazione per la somma dei punteggi Pi × f (Ci)	Percentuale di ripartizione dei 3/10 del fondo comune S Pi × f (Ci)	Somma spettante a ciascuna regione sui 3/10 del fondo comune
	—	—	—	—	—
Piemonte	4.435.375	2	8.870.750	0,06045	10.239.860.651
Lombardia	8.535.593	1	8.535.593	0,05817	9.853.642.581
Veneto	4.115.091	2	8.230.182	0,05609	9.501.303.290
Liguria	1.849.485	2	3.698.970	0,02521	4.270.419.967
Emilia-Romagna	3.842.260	3	11.526.780	0,07855	13.305.890.060
Toscana	3.472.166	2	6.944.332	0,04732	8.015.718.875
Umbria	772.624	4	3.090.496	0,02106	3.567.435.323
Marche	1.359.790	3	4.079.370	0,02781	4.710.844.081
Lazio	4.705.857	1	4.705.857	0,03207	5.432.462.052
Abruzzi	1.164.010	6	6.984.060	0,04760	8.063.149.164
Molise	319.750	7	2.238.250	0,01525	2.583.256.823
Campania	5.061.426	6	30.368.556	0,20696	35.057.759.474
Puglia	3.566.998	7	24.968.986	0,17016	28.824.064.322
Basilicata	602.629	8	4.821.032	0,03286	5.566.283.225
Calabria .	1.963.655	9	17.672.895	0,12044	20.401.800.112
Totale regioni .	45.766.709		146.736.109	1,00000	169.393.890.000

N. B. - I dati della popolazione sono quelli ufficiali risultanti dal Bollettino mensile n. 7, luglio 1972, pubblicato dall'Istituto centrale di statistica.

PROSPETTO *E*

Ripartizione per l'anno 1973 fra le regioni a statuto ordinario del fondo comune previsto dall'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281

	6/10 in proporzione diretta alla popolazione residente al 31-12-1971	1/10 in proporzione diretta alla superficie al 31-12-1971	3/10 come ripartiti nel prospetto *D*	Somma complessiva spettante a ciascuna regione
	—	—	—	—
Piemonte	32.832.835.975	6.325.272.753	10.239.860.651	49.397.969.379
Lombardia	63.184.674.333	5.935.527.016	9.853.642.581	78.973.843.930
Veneto	30.461.935.648	4.576.443.688	9.501.303.290	44.539.682.626
Liguria	13.690.801.261	1.348.001.313	4.270.419.967	19.309.222.541
Emilia-Romagna	28.442.305.860	5.509.257.947	13.305.890.060	47.257.453.867
Toscana	25.702.687.317	5.725.573.891	8.015.718.875	39.443.980.083
Umbria	5.719.344.376	2.105.841.768	3.567.435.323	11.392.621.467
Marche	10.065.837.056	2.413.558.184	4.710.844.081	17.190.239.321
Lazio	34.835.077.306	4.284.080.220	5.432.462.052	44.551.619.578
Abruzzi	8.616.576.818	2.688.105.757	8.063.149.164	19.367.831.739
Molise	2.366.947.395	1.105.145.811	2.583.256.823	6.055.350.029
Campania	37.467.174.626	3.385.699.898	35.057.759.474	75.910.633.998
Puglia	26.404.680.609	4.818.208.420	28.824.064.322	60.046.953.351
Basilicata	4.460.957.441	2.488.407.854	5.566.283.225	12.515.648.520
Calabria .	14.535.943.979	3.755.505.480	20.401.800.112	38.693.249.571
Totale regioni .	338.787.780.000	56.464.630.000	169.393.890.000	564.646.300.000

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Pesaro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8 e 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1972, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1972 nella provincia di Pesaro ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti L. 3.595

Salariati fissi:
- comuni » 3.256
- qualificati . . . » 3.589
- specializzati . . . » 3.922

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(322)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Latina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8 e 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1972, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1972 nella provincia di Latina ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 3.793

Salariati fissi:
- comuni . . . . » 2.814
- qualificati . . . . » 3.115
- specializzati . . . . » 3.560

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(326)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Rieti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8 e 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1972, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1972 nella provincia di Rieti ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 3.072

Salariati fissi:
- comuni . . . . » 2.500
- qualificati . . . . » 2.774
- specializzati . . . . » 3.027

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(327)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8 e 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1972, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1972 nella provincia di Roma ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti	L.	4.603
Salariati fissi:		
comuni	»	3.060
qualificati	»	3.357
specializzati	»	3.689

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: Del Nero

(328)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Viterbo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8 e 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1972, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1972 nella provincia di Viterbo ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti	L.	3.671
Salariati fissi:		
comuni	»	2.750
qualificati	»	3.086
specializzati	»	3.499

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: Del Nero

(329)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di L'Aquila.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8 e 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1972, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1972 nella provincia di L'Aquila ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti	L.	3.109
Salariati fissi:		
comuni	»	2.461
qualificati	»	2.753
specializzati	»	3.042

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: Del Nero

(330)

DECRETO PREFETTIZIO 16 dicembre 1972.

Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Gorizia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Visto il precedente decreto n. 15292 del 4 febbraio 1971 con il quale è stato costituito il consiglio provinciale di sanità per il triennio di legge;

Vista la lettera n. 1171/72, in data 15 dicembre 1972, con la quale l'ordine dei farmacisti ha designato, quale membro effettivo del predetto consesso, il dott. Mario del Torre, in sostituzione del dott. Adalberto Enzo Fumaneri, dimissionario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il dott. Mario del Torre, quale rappresentante dell'ordine dei farmacisti, è nominato componente del consiglio provinciale di sanità in sostituzione del dottor Adalberto Enzo Fumaneri.

Gorizia, addì 16 dicembre 1972

Il prefetto: Molinari

(646)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di diritto amministrativo processuale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Perugia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Perugia, è vacante la cattedra di diritto amministrativo processuale alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1649)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 3 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1972, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal prof. Giovanni Siciliani in materia di inclusione nelle graduatorie di cui alle tabelle C I e C II presso il provveditorato agli studi di Napoli.

(502)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 2

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 128 Mod. 241 D.P. — Data: 7 dicembre 1971. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Caserta. — Intestazione: Di Domenico Assunta, nata ad Aversa il 18 marzo 1950 — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale L. 365.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 4 gennaio 1973

(447)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Agricola e di lavoro di Longastrino », con sede in Longastrino.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 28 dicembre 1972, il rag. Franco Casadio è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Agricola e di lavoro di Longastrino », con sede in Longastrino (Ravenna), in sostituzione del rag. Riccardo Malagola, con il compito di provvedere alla definizione della procedura di liquidazione della cooperativa medesima.

(503)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Atessa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1973, il comune di Atessa (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 86.458.400, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1577)

Autorizzazione al comune di Arielli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1973, il comune di Arielli (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.921.003, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1578)

Autorizzazione al comune di Archi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1973, il comune di Archi (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 16.173.675, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1579)

Autorizzazione al comune di Altino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1973, il comune di Altino (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.617.435, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1580)

Autorizzazione al comune di Bruzzano Zeffirio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Bruzzano Zeffirio (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.324.130, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1581)

Autorizzazione al comune di Brancaleone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Brancaleone (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 213.621.751, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1582)

Autorizzazione al comune di Bova Marina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Bova Marina (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 266.828.795, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1583)

Autorizzazione al comune di Bovalino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Bovalino (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 172.895.780, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1584)

Autorizzazione al comune di Bova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Bova (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 255.915.275, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1585)

Autorizzazione al comune di Bivongi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Bivongi (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.054.540, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1586)

Autorizzazione al comune di Ciminà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Ciminà (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 84.865.425, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1587)

Autorizzazione al comune di Caulonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Caulonia (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 762.856.475, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1588)

Autorizzazione al comune di Casignana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Casignana (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 100.447.210, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1589)

Autorizzazione al comune di Caraffa del Bianco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Caraffa del Bianco (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 146.164.165, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1590)

Autorizzazione al comune di Canolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Canolo (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 72.968.730, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1591)

Autorizzazione al comune di Camini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Camini (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 80.539.170, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1592)

Autorizzazione al comune di Calanna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Calanna (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.630.495, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1593)

Autorizzazione al comune di Castel Frentano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1973, il comune di Castel Frentano (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.299.725, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1594)

Autorizzazione al comune di Limatola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Limatola (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.260.669, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1595)

Autorizzazione al comune di Lucoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Lucoli (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.840.245, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1596)

Autorizzazione al comune di Massa d'Albe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Massa d'Albe (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.172.865, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1597)

Autorizzazione al comune di Molina Aterno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Molina Aterno (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.310.627, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1598)

Autorizzazione al comune di Morcone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Morcone (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.587.948, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1599)

Autorizzazione al comune di Montefalcone di Val Fortore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Montefalcone di Val Fortore (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.193.895, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1600)

Autorizzazione al comune di Molinara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Molinara (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.612.850, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1601)

Autorizzazione al comune di Moiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Moiano (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.751.975, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1602)

Autorizzazione al comune di Melizzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Melizzano (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.866.360, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1603)

Autorizzazione al comune di Opi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Opi (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1604)

Autorizzazione al comune di Ovindoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Ovindoli (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 607.305, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1605)

Autorizzazione al comune di Ortucchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Ortucchio (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1606)

Autorizzazione al comune di Ofena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Ofena (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.676.548, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1607)

Autorizzazione al comune di Ocre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Ocre (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.301.975, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1608)

Autorizzazione al comune di Poggio Picenze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Poggio Picenze (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.723.300, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1609)

Autorizzazione al comune di Pizzoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Pizzoli (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.434.890, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1610)

Autorizzazione al comune di Pescina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Pescina (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.239.665, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1611)

CONCORSI ED ESAMI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di funzionario della carriera direttiva.

IL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 27 ottobre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 ottobre 1972, n. 283, con il quale è stato indetto un concorso pubblico per titoli ed esami a cinque posti di funzionario della carriera direttiva del Senato della Repubblica;

Visto il proprio decreto in data 14 dicembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 dicembre 1972, n. 327, con il quale e stata nominata la commissione esaminatrice del concorso anzidetto;

Considerato che il prof. dott. Nestore Narduzzi ha fatto presente, con lettera in data 4 febbraio 1973, l'impossibilità di continuare ad assolvere gli impegni derivanti dalla sua partecipazione ai lavori della commissione d'esame ed ha quindi chiesto di essere esonerato dal farne parte;

Decreta:

Il prof. dott. Siro Lombardini, ordinario di politica economica e finanziaria dell'Università di Torino, è nominato membro della commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a cinque posti di funzionario della carriera direttiva del Senato della Repubblica in sostituzione del professore dott. Nestore Narduzzi.

Roma, addì 9 febbraio 1973

Il presidente: FANFANI

(2113)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esami, a cinquecentoquarantanove posti di coadiutore dattilografo giudiziario

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 dicembre 1956, n. 1444, con la quale è stato istituito il ruolo del personale di dattilografia negli uffici giudiziari;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 274, concernente revisione del ruolo organico del personale di dattilografia del Ministero di grazia e giustizia;

Vista la legge 23 ottobre 1960, n. 1196, concernente l'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 274/1971, il contingente dei posti recati in aumento nel ruolo dei coadiutori dattilografi giudiziari, a decorrere dal 1° luglio 1973 è di 1300 unità;

che 433 posti sono stati messi a concorso, con decreto ministeriale 19 ottobre 1972, registrato il 25 novembre 1972, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, fra il personale dipendente dall'Amministrazione della grazia e giustizia;

che devono essere accantonati n. 208 posti da attribuire ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

che sono, pertanto, conferibili mediante normale, pubblico concorso n. 549 posti degli 659 disponibili, detratto il sesto da attribuire con concorso per passaggio di carriera ex art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 1077 del 1970;

Ritenuto che le esigenze di servizio degli uffici giudiziari dei distretti delle corti di appello di Bologna, Brescia, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Potenza, Torino, Trento, Trieste e Venezia richiedono di bandire un concorso esclusivamente per i posti vacanti negli uffici stessi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a cinquecentoquarantanove posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova nel ruolo del personale di dattilografia degli uffici giudiziari per la copertura di posti vacanti negli uffici giudiziari dei distretti delle corti di appello sottoindicate, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077:

Corte di appello di Bologna;
Corte di appello di Brescia;
Corte di appello di Cagliari;
Corte di appello di Firenze;
Corte di appello di Genova;
Corte di appello di Milano;
Corte di appello di Potenza;
Corte di appello di Torino;
Corte di appello di Trento;
Corte di appello di Trieste;
Corte di appello di Venezia.

I vincitori del concorso non potranno essere trasferiti o applicati ad uffici giudiziari diversi da quelli dei distretti di corte di appello per i quali viene indetto il presente concorso, nè potranno essere comandati presso altre amministrazioni o enti pubblici, nè collocati fuori ruolo se non abbiano prestato almeno cinque anni di servizio effettivo dalla immissione in possesso.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) buona condotta;

3) idoneità fisica all'impiego;

4) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato, degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

6) avere ottemperato agli obblighi di leva o del reclutamento militare.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, diretta al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali, e redatta su carta da bollo, dovrà essere presentata o fatta pervenire alla predetta direzione generale entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome e il nome (le donne coniugate dovranno indicare il cognome del marito nonchè quello da nubili);

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il domicilio o la residenza, nonchè l'indirizzo (con la indicazione del numero del codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione);

g) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'anno scolastico e dell'istituto, statale o legalmente riconosciuto, in cui lo stesso è stato conseguito;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) per coloro che abbiano superato il 32° anno di età, i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che verranno presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dopo il termine stabilito dal precedente comma primo, nè si terrà conto delle domande nelle quali, alla data di scadenza del termine sopra indicato, risulti omessa od incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti o l'autenticazione della firma.

Art. 4.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Il difetto dei requisiti prescritti importa la esclusione dal concorso. Essa è disposta con decreto motivato dal Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 5.

L'esame del concorso consisterà in una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio.

La prova scritta avrà luogo in Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, il giorno 11 luglio 1973 con inizio alle ore 8 e consisterà nello svolgimento di un tema di composizione italiana su argomento semplice, di attualità e di comune conoscenza.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione del concorso per difetto dei requisiti prescritti, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nel precedente comma, semprechè abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione al concorso, dato che nessuna convocazione personale sarà fatta al riguardo.

La prova pratica di dattilografia consisterà in un saggio di copiatura, su carta uso bollo, con velocità libera. La durata della prova è di quindici minuti. I candidati che termineranno la copiatura della parte di brano stabilita in un tempo minore potranno, al fine di dare prova della velocità di cui sono capaci, proseguire nella copiatura fino allo scadere del tempo assegnato.

Nel saggio non sarà permesso il cambiamento di foglio; nè l'uso della gomma, le eventuali correzioni saranno eseguite con i mezzi forniti dalla macchina.

Nella valutazione del saggio, la commissione terrà conto della velocità e della precisione dimostrate dal candidato. Per l'espletamento del saggio sarà utilizzato un brano, prescelto di volta in volta dalla commissione, che lo stralcerà dal testo di una sentenza, civile o penale, pubblicata in una rivista giuridica; una copia dattiloscritta del brano prescelto sarà distribuita a ciascuno dei candidati immediatamente prima dell'inizio del saggio.

Il colloquio verterà su:

a) nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato;

b) stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, con particolare riguardo alle norme interessanti il personale delle carriere esecutive.

Art. 6.

La prova pratica ed il colloquio avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno indicati dalla commissione esaminatrice.

Alla prova pratica saranno ammessi i candidati che abbiano riportato almeno quattordici ventesimi nella prova scritta.

Ai candidati che abbiano conseguito l'ammissione alla prova pratica sarà data la relativa comunicazione, con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta; l'avviso per la presentazione alla prova pratica sarà dato ai candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Il colloquio, cui saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione di almeno quattordici ventesimi nella prova pratica, avrà luogo nello stesso giorno di detta prova.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno dodici ventesimi.

I risultati del colloquio saranno resi pubblici al termine di ciascuna giornata di esame.

Ai candidati che dimostrino, a mezzo di idonea certificazione dei competenti uffici giudiziari, di avere prestato servizio quali amanuensi o dattilografi a norma dell'art. 99 dello ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie, approvato con regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, verrà assegnato, in aggiunta ai voti riportati nelle prove scritta e pratica e nel colloquio, un voto supplementare pari a un quinto di punto per ogni anno intero di servizio, maturato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al presente concorso.

Art. 7.

La votazione complessiva risulterà dalla somma dei punti riportati nelle prove scritta e pratica, del voto ottenuto nel colloquio e dell'eventuale voto supplementare.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di identificazione.

Art. 8.

I candidati che abbiano superato le prove di esame e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza o che debbano dimostrare di avere titolo per usufruire della elevazione del limite massimo di età, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti da quello successivo alla data di comunicazione dell'apposito invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 9.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva da ciascun candidato riportata con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive estensioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e dei candidati dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le impugnative.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia entro il termine di giorni venti, decorrenti da quello successivo alla data di comunicazione dell'apposito invito, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine o dal sindaco del comune di residenza;

3) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato su carta da bollo dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali è iscritto il candidato o da cui risulti, che, trattandosi di minore degli anni 21, il candidato non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso;

4) certificato medico, rilasciato su carta da bollo dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato. Nel certificato devono essere precisati gli estremi dello attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o laboratorio autorizzato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili e del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta da bollo dal segretario della procura della Repubblica competente;

6) diploma originale del titolo di studio o copia autentica di esso, rilasciata su carta da bollo ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

7) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi del servizio militare o degli obblighi di leva, ai sensi e per gli effetti della legge 14 febbraio 1964, n. 237, concernente la leva ed il reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica.

I candidati che già appartengono al personale statale di ruolo dovranno produrre:

a) copia integrale dello stato di servizio rilasciata su carta bollata di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, qualora tale documento non sia stato già prodotto quale titolo preferenziale e risulti rilasciato nel periodo anzidetto;

b) certificato medico di cui al precedente n. 4);

c) titolo di studio di cui al precedente n. 6).

Art. 11.

I documenti che perverranno al Ministero di grazia e giustizia oltre i termini stabiliti dai precedenti articoli 8 e 10 non saranno presi in considerazione.

Possono prodursi in esenzione di tassa da bollo, a condizione che nei relativi atti si faccia menzione della povertà dell'aspirante, mediante citazione degli estremi dell'attestato rilasciato dalle autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza del candidato, ovvero, dal sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza, i seguenti documenti:

estratto dell'atto di nascita;
certificato di cittadinanza italiana;
certificato di godimento dei diritti politici;
certificato medico;
certificato del casellario giudiziale.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande previsto dal precedente art. 3:

certificato di cittadinanza italiana;
certificato di godimento dei diritti politici;
certificato medico;
certificato del casellario giudiziale.

I certificati di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici se rilasciati in data posteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione, dovranno attestare altresì il possesso della cittadinanza italiana e il godimento dei diritti politici alla data di scadenza suddetta.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempre che idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 12.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati coadiutori dattilografi giudiziari in prova con l'attribuzione dello stipendio annuo lordo di L. 882.000, parametro 120 iniziale, di cui alla tabella unica, quadro primo, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Roma, addì 10 gennaio 1973

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1973
Registro n. 5, *foglio n.* 325

(Schema di domanda da redigersi in carta
da bollo possibilmente dattilografata)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali — ROMA

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . (provincia di . . . .) in via . . . . (cap . . .) chiede di essere ammesso al concorso per esami a cinquecentoquarantanove posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova nel ruolo del personale di dattilografia degli uffici giudiziari, indetto con decreto ministeriale 10 gennaio 1973.

Dichiara, sotto la propria responsabilità che:

a) è nato a . . . . . il giorno . . . . (1) e che avendo superato i 32 anni di età, ha diritto all'elevazione di tale limite di età, essendo in possesso del seguente titolo: . . . .;

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . oppure (2) . . . . .;

d) ha riportato (3) . . . .;

e) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . conseguito nell'anno scolastico . . . presso . . . .;

f) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente (4) . . . . . .;

g) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni: (5) . . . .

Data . . . . . .

Firma: (6) . . . . . .

(1) Indicare il titolo o i titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età prescritto in anni 32.

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(3) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento, ovvero dichiarare la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale.

(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare dovranno indicare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(5) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

(6) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autentica da parte del notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio con la indicazione altresì, della qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(1724)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Nocera Inferiore.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 2 dicembre 1970 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 2ª vacante nel comune di Nocera Inferiore (Salerno);

Visto il decreto ministeriale in data 1° dicembre 1972 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Nocera Inferiore, nell'ordine appresso indicato:

1. De Alis dott. Angelo	punti	85,70	su 132
2. D'Ancona dott. Antonio	»	81,36	»
3. Bertola dott. Vincenzo	»	80,55	»
4. Vernuccio dott. Giovanni	»	80,35	»
5. Spani dott Tommaso	»	79,06	»
6. Geraci dott Vincenzo	»	78,92	»
7. Pulli dott Italo	»	78,90	»
8. Filograsso dott. Spiridione	»	78,87	»
9. Sallustio dott. Vito	»	78,51	»
10. Montagano Mario	»	76,58	»
11. Rollone Eusebio	»	76 —	»
12. Maddalone Pasquale	»	75,60	»
13. Caruana Salvatore	»	75,50	»
14. Mussetti Tranquillo	»	74,75	»
15. Pannone dott. Francesco	»	74,38	»
16. Seclì dott. Ernesto	»	74,30	»
17. Laurenza dott. Giovanni	»	73,90	»
18. Milanesi dott. Luigi	»	73,85	»
19. Coco dott. Vincenzo	»	73,35	»
20 Pontarollo dott. Riccardo	»	72,96	»
21. Perruggino Giovanni	»	72,66	»
22. Puglisi dott. Carmelo	»	72,57	»
23. Settis Rocco	»	71,89	»
24. Parini Antonio	»	71,66	»
25. Lomonaco dott. Aldo	»	71,43	»
26. Ventriglia dott. Giovanni	»	71,27	»
27. Imboldi dott. Rocco Emilio	»	71,19	»
28. Mazza dott. Osvaldo	»	71,15	»
29. Di Blasi dott. Giuseppe	»	70,96	»
30. Leone dott. Francesco	»	70,95	»
31. Lauletta dott. Angelo	»	70,51	»
32. De Pascale dott. Mario	»	70,18	»
33. Schioppa dott. Gino	»	70,15	»
34. Fulciniti dott. Salvatore	»	70,10	»
35. De Negri dott. Enrico	punti	69,99	su 132
36. Bellizzi Alessandro	»	69,08	»
37. Filippi dott Davide	»	68,95	»
38. Capitanelli dott. Nerino	»	68,62	»
39. Faissola Giovanni	»	68,22	»
40. Barbieri dott. Silvio	»	67,98	»
41. Di Giovanni dott. Carmine	»	67,66	»
42. Sperduti Michele	»	66,87	»
43. Delli Paoli dott. Dante	»	66,83	»
44. Travaglini dott. Giuseppe	»	66,65	»
45. Piscitelli Ferruccio	»	65,54	»
46. Gangarelli dott. Luigi	»	65,19	»
47. Taranto Fausto	»	64,33	»
48. Bellotoma Giovanni	»	64,11	»
49. Ciampa Pietro	»	62,88	»
50. Pellegrino Guelfo	»	62,47	»
51. Clausi Grègorio	»	61,77	»
52. Augurio Garibaldi	»	61,28	»
53. Ridolfo Francesco	»	60,97	»
54. Pacifici Luigi	»	60,66	»
55. Nepomuceno Renato	»	58,56	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1973

p. *Il Ministro*: SARTI

(664)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Chieti

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 20 giugno 1972 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª vacante nel comune di Chieti;

Visto il decreto ministeriale in data 7 dicembre 1972 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª vacante nel comune di Chieti, nell'ordine appresso indicato:

1. Finarelli dott. Arnaldo	punti	83,67	su 132
2. Ioli dott. Giovanni	»	83,40	»
3. Polledri dott. Angelo	»	80,53	»
4. Piccoli dott. Bruno	»	80,52	»
5. Polledri dott. Giuseppe	»	80,21	»
6. Ilari dott. Vergilio	»	76,96	»
7. Tollis dott. Aldo	»	76,40	»
8. Cassetti dott. Luigi	»	76,31	»
9. Pulli dott. Italo	»	74,90	»
10. Mancini dott. Rocco	»	73 —	»
11. Mistretta dott. Francesco	»	72,70	»
12. Rocchi dott. Carlo	»	72,36	»
13. Zini dott. Dario	»	71,67	»
14. Passarelli Igino	»	71,22	»
15. Piizzi dott. Tommaso	»	70,93	»
16. Scalia dott. Benedetto	»	70,36	»
17. Di Giovine dott. Gaetano	»	70,18	»
18. D'Alessandria dott. Giuseppe	»	69,55	»
19. Salzano dott. Antonio	»	68,75	»
20. Mignone dott. Pasquale	»	68,34	»
21. Di Campo dott. Michele	»	68,02	»
22. Ventura dott. Arnaldo	»	65,79	»
23. Maiorana dott. Giulio	»	65,60	»
24. Baldacchino dott. Edmondo	»	64,10	»
25. Di Giovanni dott. Mario	»	54,87	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: SARTI

(665)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modifica degli elenchi dei primari di medicina generale idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 2 dicembre 1971 e 23 giugno 1972 che predispongono gli elenchi dei primari di medicina generale idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicati nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 1972 e nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 luglio 1972;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di errori materiali di trascrizione ed all'aggiornamento degli elenchi medesimi, a seguito di ricezione di documentate istanze pervenute dopo la data di pubblicazione dei succitati decreti ministeriali 2 dicembre 1971 e 23 giugno 1972;

Visto l'art. 126 del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi nella premessa illustrati, gli elenchi dei primari di medicina generale idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 approvati con decreto ministeriale 2 dicembre 1971 e 23 giugno 1972 sono così modificati:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
144. Bertola Giuseppe .	Silvano d'Orba - 18 febbraio 1925					si		si
227. Anselmo Bruno .	Savona - 27 novembre 1925							si
542. De Pasquale Costantino .	Vittoria - 25 gennaio 1931			si				
617. Ferrari Augusto .	Milano - 14 luglio 1924			si				
817. Iori Enzo .	Reggio Emilia - 16 giugno 1927					si		si
865. Lo Bruno Domenico	Ioppolo - 8 marzo 1935	si						
1696. Patanè Francesco . .	Roma - 6 ottobre 1928			si				
1472. Spigliati Paolo	Firenze - 30 luglio 1919			si		si	si	

Art. 2.

Per i motivi nella premessa illustrati agli elenchi dei primari di medicina generale, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreto ministeriale 2 dicembre 1971 e 23 giugno 1972 vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
1712. Battani Luciano .	Bor (Jugoslavia) - 2 settembre 1930							si
1713. Capretti Giovanni	Corniglio - 5 aprile 1920			si				
1714. Coglitore Giovanni . . .	Messina - 29 agosto 1924							si
1715. Jasonni Enrico . .	Bologna - 18 maggio 1913			si				
1716. Lanfranchi Furio . . .	Modena - 2 giugno 1931					si	si	
1717. Mezzano Mario .	Milano - 4 luglio 1919		si					
1718. Muratore Filippo .	Leonforte - 14 maggio 1916		si					
1719. Peluffo Giuseppe	Savona - 12 dicembre 1917					si		
1720. Scafi Marcello	Roma - 16 dicembre 1927					si		
1721. Torreggiani Giancarlo .	La Spezia - 2 luglio 1935							si
1722. Vespignani Fulvio .	Feltre - 15 maggio 1932			si				
1723. Zani Dante . .	Villimpenta - 14 novembre 1923			si				

Art. 3.

I sanitari di cui agli articoli 1 e 2 possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di medicina generale che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1973

Il Ministro: GASPARI

(202)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 3 dicembre 1972, n. **33.**

Approvazione del conto consuntivo della provincia di Bolzano per l'esercizio finanziario 1971.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 56 *del* **19** *dicembre* **1972)**

LEGGE PROVINCIALE 3 dicembre 1972, n. **34.**

Disciplina delle riserve di caccia.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 56 *del* 19 *dicembre* 1972)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nell'ambito della provincia di Bolzano sono costituiti in riserve di caccia di diritto i territori di cui all'elenco allegato alla legge regionale 7 settembre 1964, n. 30.

Al fine di garantire una più razionale gestione tecnico-amministrativa delle suddette riserve ed una migliore disciplina dell'esercizio venatorio, il Presidente della giunta provinciale può, con proprio decreto su proposta della giunta, previo parere della sezione di Bolzano della Federazione italiana della caccia, e sentiti il comitato provinciale della caccia ed i cacciatori soci della riserva o delle riserve interessate, apportare modifiche al numero ed all'estensione delle riserve contenute nell'elenco menzionato nel precedente comma, e ciò allo scopo di operare rettifiche di confine o di superficie, di suddividere singole riserve di diritto ricavandone due o più di minori dimensioni e di riunire due o più riserve di diritto in complessi di estensione maggiore.

Art. 2.

Il Presidente della giunta provinciale può ratificare i provvedimenti con i quali la sezione provinciale della Federazione italiana della caccia, abbia, nel periodo antecedente all'entrata in vigore della presente legge, operato modifiche e suddivisioni di riserve di diritto, compresa la formazione di nuove riserve.

La domanda per ottenere la ratifica dovrà venire presentata, entro quattro mesi dall'entrata in vigore dalla presente legge, all'Assessorato competente. La procedura per l'emanazione del decreto del Presidente della giunta sarà quella prevista dal secondo comma dell'art. 1.

Art. 3.

Nel caso di suddivisione di una riserva, i cacciatori, titolari del permesso di caccia sull'intero territorio della vecchia riserva, conservano il diritto al permesso di caccia nelle due o più riserve risultanti dalla suddivisione, verso pagamento dei rispettivi contributi da determinarsi secondo le modalità previste dal secondo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della giunta regionale 13 agosto 1965, n. 129.

Art. 4.

La giunta provinciale emanerà il regolamento per l'esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 3 dicembre **1972**

Il Presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo nella provincia*: MASCI

(588)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.